

Titolo I - Rapporti Civili

Articolo 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado di procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

La storia

Approvando questo articolo, i costituenti vollero che la Costituzione garantisse esplicitamente a tutti i cittadini - anche a quelli che non disponevano dei mezzi finanziari necessari per retribuire le prestazioni di un avvocato di fiducia - il **diritto alla difesa**.

Particolarmente innovativa fu l'introduzione del quarto comma che riconosceva alle vittime di **errori giudiziari** il diritto ad essere indennizzate dallo Stato. L'introduzione del comma - approvato dall'Assemblea senza dichiarazioni perché accettato di buon grado da tutti i costituenti - nel testo dell'art. 24 fu salutata dall'on. Bellavista (Unione democratica nazionale) con queste parole: «Questo diritto, evidentemente, deve essere circondato da garanzie, da forme, da modi, che lo rendano veramente alta affermazione di giustizia. Affermando il diritto alla riparazione degli errori giudiziari, noi affermiamo una cosa veramente grandiosa, che supera ogni ideologia particolare, perché investe l'ideologia di tutti: la creatura umana è una cosa sacra e diventa sublime quando è stata ingiustamente calpestata».

Il commento

L'art. 24 annovera il diritto alla tutela giurisdizionale fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano. Ai cittadini vengono garantiti: l'inviolabilità del diritto alla difesa (diritto di farsi assistere da un avvocato, diritto di effettiva partecipazione al dibattimento in tribunale, diritto a conoscere la documentazione su cui si basa il processo); il diritto alla difesa gratuita per coloro che non sono in grado di sostenere le spese del processo (in passato, l'Italia è stata condannata dalla Corte di Strasburgo per le gravi carenze del sistema di assistenza giudiziaria ai non abbienti: solamente all'inizio degli anni Duemila, infatti, è stato generalizzato il sistema del patrocinio a spese dello Stato); il diritto al risarcimento in caso di errore giudiziario (il diritto alla riparazione viene riconosciuto, per esempio, per una detenzione ingiustamente patita a causa di un erroneo ordine di esecuzione, oppure per un periodo di custodia cautelare conseguente un fatto dal quale si è stati prosciolti).